



475/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80145**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX**, nata il omissis a omissis e residente in omissis, in via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Gatti (CF GTTGRL59E09H501P), ed elettivamente domiciliata, giusta delega su foglio separato e telematicamente unito al ricorso, presso il suo studio sito in Roma, Via Fornovo, n. 3, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec gabriele.gatti@oav.legalmail.it o al n. fax 06.3215420;

- *ricorrente* -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

(C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M; pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), allegata alla memoria di costituzione;

- resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 12.11.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Gabriele Gatti per il ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS, come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 27.9.2023 parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto, previa disapplicazione parziale del

provvedimento di determinazione della pensione, al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 d.lgs. n. 149 del 1997 e, per l'effetto, di un ulteriore aumento dell'età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a 3 anni, 5 mesi e 21 giorni - e, quindi, riconoscere che il coefficiente di trasformazione deve essere pari a 0,05010 e non già a 0,04546.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 1.10.2024, l'I.N.P.S. ha chiesto di rigettare il ricorso.

3. In esito all'udienza del 16.10.2024, questo giudice, con ordinanza in data 17.12.2024, n. 161/2023, ordinava all'INPS di depositare nel termine di giorni 90 dalla data di comunicazione dell'ordinanza, il fascicolo amministrativo, e disponeva il rinvio della trattazione della causa al fine di consentire all'INPS, su sua richiesta, completare le verifiche sulla documentazione pertinente e ad entrambe le parti di valutare la praticabilità di un componimento della controversia in sede stragiudiziale ovvero giudiziale, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. L'INPS non ottemperava all'ordinanza.

5. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

6. Parte ricorrente, collocata in quiescenza in data 1.10.2022, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto, previa disapplicazione parziale del provvedimento di determinazione della pensione, al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 d.lgs. n. 149 del 1997 e, per l'effetto, di un ulteriore aumento dell'età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a 3 anni, 5 mesi e 21 giorni - e, quindi, riconoscere che il coefficiente di trasformazione deve essere pari a 0,05010 e non già a 0,04546.

2. La questione è stata affrontata da questa Sezione in molteplici occasioni, tutte conclusesi favorevolmente per i ricorrenti, in massima parte con adesione dell'INPS e conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere (e *pluribus* questa Sezione, sent. nn. 428/2025; 355/2025; 92/2025; 53/2025; 51/2025; 583/2024; 525/2024;

524/2024; 505/2024; 405/2024; 311/2024; 169/2024
83/2024) ovvero con vittoria delle parti ricorrenti
(cfr. questa Sezione, sent. nn. 99/2025; 522/2024;
27/2024).

3. Nel caso di specie, è incontestato nel merito
che la ricorrente possenga i requisiti, per ottenere
il richiesto beneficio, dimostrati dalla parte
medesima con la documentazione in atti.

Infatti, l'INPS si è limitato a rappresentare di non
essere in possesso dei dati conformi alla richiesta
di parte ricorrente - non essendo stati, in tesi,
trasmessi dall'amministrazione di appartenenza -, ma
non ha contestato alcunché nel merito né si è
attivato, diligentemente, quale titolare del rapporto
previdenziale e parte in causa, presso
l'amministrazione datrice di lavoro per verificare la
situazione.

Deve, pertanto, considerarsi pacifica la sussistenza,
in capo alla ricorrente, dei requisiti per ottenere
integralmente il beneficio invocato.

Né può tralasciarsi di evidenziare il negativo
comportamento processuale della resistente che, da un
lato, ha ommesso di depositare il fascicolo
amministrativo, nonostante la reiterazione, con
ordinanza, dell'obbligo, già previsto *ex lege*, di

provvedere in tal senso, e dall'altro, pur avendo lealmente il difensore della resistente stessa chiesto rinvio per concludere le verifiche in vista di una soluzione conciliativa - dato il contesto giurisprudenziale sopra menzionato -, l'Istituto non ha fornito alcun aggiornamento al riguardo.

7. Ne deriva, alla luce della menzionata consolidata interpretazione giurisprudenziale, cui questo Giudice aderisce e a cui rinvia per ragioni di sinteticità, ex artt. 5, comma 2, c.g.c., 17, comma 1, norme att. c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c., la fondatezza del ricorso e, per l'effetto, l'accoglimento del medesimo, con condanna della parte resistente alla rideterminazione, nell'esercizio della riserva di amministrazione, del trattamento pensionistico, a decorrere dal data di collocamento in quiescenza della ricorrente, con il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 d.lgs. n. 149 del 1997 e, per l'effetto, di un ulteriore aumento dell'età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione pari a 3 anni, 5 mesi e 21 giorni - e, quindi, riconoscendo che il coefficiente di trasformazione è pari a 0,05010 (e non a 0,04546).

8. Con riferimento agli oneri accessori, spettano alla parte ricorrente gli interessi nella misura

legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale (Cdc, SSRR, n. 10/QM/2002: rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), nonché gli interessi ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Cdc, SS.RR., n. 8/2007; Sez. giur. Liguria n. 116/2019; sez. giur. Lazio, n. 437/2020).

9. Le spese legali, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., seguono la soccombenza e sono liquidate, anche in ragione del comportamento processuale tenuto dalla parte resistente, nell'importo indicato nel dispositivo.

10. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e condanna l'INPS nei sensi di cui in motivazione;

- condanna, inoltre, l'INPS al pagamento delle competenze legali a favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento,00);
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
12.11.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.11.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
14.11.2025 12:13:02
GMT+01:00